

Sent. 278/2023



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Maria Caroppoli, in funzione di giudice dellavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 della legge n. 77/2020 (di conversione del d.l. n. 34/2020), in modifica dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020) e dell'art. 7 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 e successiva disciplina emergenziale, in data 19/09/2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5630/2018 del Ruolo generale LAVORO TRA

POSILLIPO GABRIELE, rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DEGLI INTERNI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con sede in Roma alla via Arenula n.70, in persona dei Ministri p.t., nonché legale rapp.te, domiciliati ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n° 11, C.F.: 97591110586

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 21.06.2018, parte ricorrente ha adito codesto Tribunale, chiedendo che venisse accertato e dichiarato il diritto ad essere inserito nell'elenco ex art.3 del DPR 243/2006 del 7.07.2006 e quindi ad ottenere la riliquidazione della speciale elargizione così come sancito dall'art.5, commi 1 e 3, della legge, da commisurarsi all'invalidità riportata dallo stesso, pari al 50% (elargizione nella misura massima di euro 200.000,00 proporzionale all'invalidità riportata; euro 2.000,00 per ogni punto percentuale), per una somma complessiva di **€.100.000,00**, dello speciale assegno vitalizio a decorrere dal 19/01/2013 nella misura di € 1.032,00, dell'assistenza psicologica a carico dello Stato di cui all'art. 6 comma 2 legge 206/2004, dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica di cui all'art. 9 della stessa legge.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo del Funzionario Dottor Luigi Ricciardi, eccependo il difetto di legittimazione passiva. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Il ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno rimanevano contumaci.

Alla odierna udienza, disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall' art. 221co. 4 Legge n. 77/2020, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.

La domanda va accolta nei termini di cui si dirà.

In data 19.01.2013, ore 9.00 circa, in Marcianise, località Piscina, il ricorrente si recava su un appezzamento di terreno di sua proprietà, ivi allocato, allorché notava quattro persone di probabile origine dell'Est Europa intente a rubare cavi di rame di proprietà delle Ferrovie Dello Stato. Detti cavi venivano caricati all'interno di un furgone in possesso dei suddetti soggetti. Nel tentativo di sventare il predetto furto, si avventava contro i malviventi, intimando loro di abbandonare il materiale sottratto impropriamente e furtivamente e che a fronte di tale intervento, i malviventi medesimi, armati di bastone, aggredivano il signor Posillipo, il quale, dopo una violenta colluttazione con i malfattori, pur riuscendo a recuperare la refurtiva (pari a circa 4 km di rame, per un valore di circa un milione di Euro), riportava gravi lesioni personali e che per tali motivi fu costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del P.S. dell'Ospedale di Marcianise, ove gli veniva riscontrato un trauma contusivo all'avambraccio destro e sinistro, nonché le lesioni alle arcate dentarie. Con istanza del 19.07.2014, il ricorrente chiedeva la concessione delle provvidenze previste dalla normativa inerente il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 23 dicembre 2000, n.n.388 per le lesioni riportate in data 19.01.2013, domanda accolta nella misura del 2% con riferimento alla capacità lavorativa.

Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 1 comma 563 l. n. 266/05 che prevede, per i "soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contratto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari...

Il caso del ricorrente ricade perfettamente nella fattispecie tutelata di "servizio di ordine pubblico".

Come affermato dai giudici di legittimità, il comma 563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (cfr. Cass. S.U. n. 10792 del 2017). La Corte di Cassazione ha peraltro sottolineato l'assenza di discrezionalità amministrativa nella valutazione circa l'esistenza degli estremi fattuali necessari affinché una data

persona possa considerarsi vittima del dovere, ossia che l'evento dannoso di cui sia rimasta vittima derivi dall'adempimento di un dovere. Nel caso di specie l'amministrazione è solo chiamata ad accertare in punto di fatto (sia pure attraverso verifiche che, se del caso possono anche non risultare perfettamente oggettivamente) se ricorra o mede detto contesto applicativo, ma non certo scegliere, una volta data risposta affermativa all'interrogativo che precede, se erogare il beneficio e in che misura, in che tempi e in che modi. (cfr. Cass.S.U. n. 10792/2017; Cass. n. 7761/2017).

L'accertato riconoscimento dello status di vittima del dovere del ricorrente comporta la sua legittimità a percepire i benefici di cui all'art. 4 dpr n. 243/2006, tra cui l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 co. 1 l. n. 407/98 e lo speciale assegno ex art. 5 l. n. 206/04. Peraltro il presupposto normativo per l'assegno vitalizio citato è il riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente complessivamente non inferiore al 25%, mentre il presupposto per lo speciale assegno ex art. 5 l. n. 206/04 è la perdita di almeno un quarto della capacità lavorativa.

All'esito dell'espletata perizia tecnica, il consulente d'ufficio ha concluso assegnando un punteggio di invalidità complessiva del 45%, specificamente esponendo quanto segue: "Non sono stati evidenziati anamnesticamente pregressi traumi, né patologie preesistenti; i mezzi di produzione delle lesioni personali che l'attore ebbe a riportare nell'evento traumatico del 19/01/2013 sulla base dei dati anamnestici relativi alle modalità delle stesse e sulla scorta della natura e delle caratteristiche anatomo-cliniche delle lesioni, sono compatibili con la dinamica dell'aggressione; In ultima analisi è possibile affermare che l'assistente capo della polizia penitenziaria Posillipo Gabriele è affetto da un quadro patologico che per le considerazioni sopra riportate, determina una invalidità complessiva pari al **45% (QUARANTACINQUE PER CENTO)** in merito al riconoscimento del beneficio previsto per le vittime del dovere".

L'accertata percentuale di invalidità, in quanto superiore al 25%, è quindi idonea a dar luogo alle prestazioni richieste.

Al ricorrente vanno, dunque riconosciuti i benefici di cui all'art. 1 comma 562 l. n. 266/05 e al dpr n. 243/06.

Al ricorrente spettano inoltre gli ulteriori benefici previsti dalla legge n. 206/2004, ossia il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6 comma 2 l. n. 206/04), il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9 l. n. 604/04) e il diritto all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe C, di cui al comma 10 dell'art. 8 l. n. 537/93, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente (art. 9 l. n. 206/04 e art. 1 l. n. 203/2000).

Il ricorso va quindi accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Maria Caroppoli, così provvede:

- Accoglie il ricorso, accertando l'invalidità permanente nella misura del

- 45% come da CTU agli atti di causa;
- Condanna i ministeri al pagamento delle spese di lite (comprese quelle di CTU che si liquidano con separato decreto), che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.

Santa Maria Capua Vetere, 06.02.2023

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Caroppoli

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.

Depositato in Cancelleria

Addi 9/2/23

